

TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pisa, in funzione di giudice del lavoro nella persona del dott. Vincenzo Turco, pronunzia, a seguito di trattazione scritta ex di art. 83, comma 7, lett. h) d.l. 18/20 conv. in l. 27/20,

la seguente

SENTENZA

nella controversia previdenziale n. r.g. 248/2017

tra

[redacted] nato a [redacted] il [redacted] 4 (cod. fisc. [redacted])
[redacted] rappresentato e difeso dagli Avvocati
[redacted] e Giovanni Longo, elettivamente domiciliato
presso e nello Studio dell'Avv. Giovanni Longo in 56127 Pisa,
Lungarno Bruno Buozzi 13

ricorrente

resistente avverso la domanda riconvenzionale

e

INARCASSA – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, con sede in Roma,
Via Salaria n. 229, C.F. 80122170584, in persona del Presidente e
legale rappresentante pro tempore Arch. Giuseppe Santoro,
rappresentata e difesa per procura generale alle liti rilasciata per atto
Notaio Fiumara di Roma dell'8.10.2015, Repertorio n. 28277, Racc.
17287, dagli [redacted] le, con essi
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [redacted] in
[redacted]

resistente

attrice in riconvenzionale

conclusioni del ricorrente:

ACCERTARE E DICHIARARE che non sono dovuti
all'INARCASSA, i contributi richiesti, con relativi oneri accessori,
somme aggiuntive, con riferimento ai periodi oggetto di contestazione
nella misura complessiva indicata, essendo la pretesa creditoria della
Cassa, a tale titolo avanzata, del tutto infondata in fatto e in diritto, e
conseguentemente



ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o l'annullamento e l'inefficacia dell'iscrizione d'ufficio operata da INARCASSA dell'██████████, accertare e dichiarare quindi non dovute le seguenti somme oggi pretese da Inarcassa attraverso l'invio dei cedolini mav di pagamento, e più precisamente la somma di ██████████ 25 (€ ██████████) mav 05696215525606287 scadenza 31.1.17; € ██████████) mav 05696215525891153 scadenza 31.1.17; € ██████████) mav 05696215526063005 scadenza 31.1.17; € ██████████) mav 05696215526092420 scadenza 31.1.17 ed € ██████████) mav 05696215526122138 scadenza 31.1.17) e conseguentemente;

CONDANNARE INARCASSA alla restituzione della somma di € ██████████ indebitamente pagata dall'██████████, oltre agli interessi da di del pagamento sino al soddisfo;

In via subordinata:

ACCERTARE E DICHIARARE che non sono dovuti all'INARCASSA, i contributi richiesti, con relativi oneri accessori, somme aggiuntive, con riferimento agli anni 2014-2016 per le ragioni tutte esposte in narrativa, essendo per detto periodo la pretesa creditoria della Cassa, a tale titolo avanzata, del tutto infondata in fatto e in diritto e conseguentemente;

ACCERTARE E DICHIARARE il diritto alla compensazione di tutte le eventuali somme dovute all'INARCASSA per l'anno 2013, unico periodo di esercizio di attività lavorativa, con quanto pagato dall'In. ██████████ pari ad € ██████████

conclusioni della resistente:

rigettare integralmente il ricorso avversario in quanto completamente infondato in fatto ed in diritto; in via riconvenzionale: accertare che l'██████████ è tenuto a versare ad Inarcassa la somma di € ██████████ a titolo di contributi e sanzioni e, per l'effetto, condannarlo a versare ad Inarcassa la somma di € ██████████ 1,38 o quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia

Ragioni della decisione

Con ricorso regolarmente notificato alla convenuta INARCASSA, l'██████████, premesso di non avere mai esercitato attività libero professionale essendo stato lavoratore dipendente dal 1970 sino al pensionamento avvenuto nel 1999, agisce al fine di fare accertare, a tutti gli effetti indicati nelle conclusioni del ricorso riportate in epigrafe, l'illegittimità della sua iscrizione ad INARCASSA.

In particolare, il ricorrente allega che, alcuni anni dopo il pensionamento, egli accettò di svolgere la funzione di c.t.u. affidatagli dal Consiglio della Camera arbitrale per dirimere una controversia sorta fra la ██████████ Srl e la ██████████. Tale attività lo impegnò per soli 90 giorni nell'anno 2013 e lo indusse ad aprire la partita IVA e ad iscriversi presso la Gestione Separata

dell'Inps, Gestione alla quale restò iscritto per circa tre anni soltanto a motivo del ritardato pagamento dei compensi da parte di uno dei due litiganti, senza svolgere altra attività.

Il ricorrente deduce quindi il difetto dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa resistente, sia in quanto già iscritto ad altra gestione obbligatoria sia per la carenza di un'attività professionale continuativa, a mente della normativa applicabile.

Inarcassa si è costituita eccependo pregiudizialmente l'improcedibilità del ricorso per l'omesso esaurimento del procedimento per la composizione della questione in via amministrativa, ai sensi dell'art. 443 cpc, e replicando nel merito della domanda, spiegando anzi riconvenzionale per la maggior somma indicata in memoria, sulla base della ritenuta sussistenza dell'obbligo di iscrizione del ricorrente, riconducibile, in estrema sintesi, sia alla natura professionale dell'attività svolta dal ricorrente sia dal carattere professionale di tale attività.

Quanto all'eccezione di improcedibilità, l'ampia interlocuzione epistolare intercorsa tra le parti prima del ricorso, con la implicita esternazione da parte del ricorrente di volere intraprendere le vie legali in caso di mancata soddisfazione della propria pretesa, sembra soddisfare la buona sostanza della condizione.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Secondo l'art. 21, primo comma, legge 6/1981, l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità.

Va in primo luogo puntualizzato che, nell'ottica indicata anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. lav., 26/01/2016, n. 1347) l'obbligo contributivo in questione sussiste laddove l'iscritto svolga attività richiedenti la competenza professionale propria dell'ingegnere (es: (progetto e stima volti ad estrarre, trasformare e utilizzare i materiali occorrenti per le costruzioni e per le industrie; opere di edilizia civile; rilievi geometrici e operazioni di estimo, etcc.). In altre parole, rileverebbe il fatto che le cognizioni tecniche di cui disponga il professionista influiscano sull'esercizio dell'attività (cfr Cassazione civile, sez. lav., 26/01/2016, n. 1347).

Nella fattispecie, però, sembra condivisibile la deduzione del ricorrente che le competenze utili allo svolgimento dell'incarico di c.t.u. da egli svolte, si riconducessero non tanto al percorso di studi (terminato alla fine degli anni '60) né dall'esperienza di libero professionista (mai svolta) ma semplicemente dalla sua attività di lavoratore dipendente presso aziende del settore, come manifestano sia la allegata e non contestata attività lavorativa svolta per un trentennio



alle dipendenze di società dell'edilizia, sia il contenuto della consulenza.

Alla mancanza di tale presupposto si aggiunge poi il difetto di un'attività professionale continuativa, se è vero (come deve assumersi sia in ragione dell'assoluta mancanza di contestazioni sul punto sia di contrari elementi risultanti aliunde), che l'attività del ricorrente sulla quale INARCASSA fonda il proprio diritto venne svolta una tantum, consumandosi nel breve arco di 90 giorni. In tal senso si richiama il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui <<Ai sensi dell'art. 21 l. 3 gennaio 1981 n. 6 e dell'art. 7 dello statuto della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, l'iscrizione alla detta Cassa è obbligatoria solamente per i professionisti che svolgono con carattere di continuità attività libero-professionale riservata agli iscritti all'albo; tale non è l'ingegnere, già titolare di pensione quale lavoratore dipendente, che svolga saltuariamente attività di consulenza commerciale, non trattandosi di attività riservata agli iscritti all'albo professionale>>.

Né può essere disconosciuto che nel periodo cui si riferisce la pretesa di INARCASSA il ricorrente fu iscritto nella Gestione separata, e ciò ulteriormente precluderebbe, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 1046 del 1971, l'iscrizione ad INARCASSA, a mente della giurisprudenza di legittimità secondo cui <<Ai sensi dell'art. 2 della l. n. 1046 del 1971, è preclusa l'iscrizione all'INARCASSA in costanza di iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, ancorché diretta al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo, con conseguente inefficacia dei contributi eventualmente versati nel periodo di doppia contribuzione e senza che assuma rilievo il criterio della prevalenza dell'attività svolta>> (Cassazione civile, sez. lav., 19/11/2015, n. 23687).

Per tali ragioni il ricorso va accolto, e va disattesa la domanda riconvenzionale in quanto fondata sull'obbligo di iscrizione alla Cassa.

Le spese seguono la soccombenza, determinate sulla base dei valori medi dei parametri previsti per la coerente fascia di valore, tenendo presente la mancanza di istruttoria.

Per questi motivi

definitivamente pronunciando, dichiara l'illegittimità ed inefficacia dell'iscrizione del ricorrente ad Inarcassa per i periodi in contestazione, dunque non dovuti i contributi al predetto titolo richiesti da INARCASSA (la somma di € 918.45,25 (€ 1.750,00 mav 05696215525606287 scadenza 31.1.17; € 2.007,00 mav 05696215525891153 scadenza 31.1.17; € 2.007,00 mav 05696215526063005 scadenza 31.1.17; € 1.000,00 mav

7/20
8/20

05696215526092420 scadenza 31.1.17ed € 764,75 mav
05696215526122138 scadenza 31.1.17), e per l'effetto condanna
INARCASSA a restituire al ricorrente la somma di € 2.016,00 oltre
agli interessi da di del pagamento sino al soddisfo. Rigetta la domanda
riconvenzionale. Condanna INARCASSA in persona del Presidente e
legale rappresentante pro tempore a rimborsare al ricorrente le spese
di lite, determinate in euro 2.500,00 oltre spese generali al 15% iva e
cpa.

Pisa, 7.7.2020

il Giudice dott. Vincenzo Turco

